

COMUNE DI CASALGRANDE
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL
REGISTRO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

approvato con Deliberazione di CC n. 90 del 27/11/2020

SOMMARIO

COMUNE DI CASALGRANDE.....	1
Premessa.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Associazioni.....	3
Art. 3 - Requisiti d'iscrizione.....	3
Art. 4 - Composizione del Registro.....	3
Art. 5 - Modalità di iscrizione.....	4
Art. 6 - Aggiornamento e revisione.....	4
Art. 7 - Cancellazione.....	4
Art. 8 - Diritti delle associazioni.....	5
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali.....	5

Premessa

Il Comune di Casalgrande riconosce nell'associazionismo uno strumento fondamentale per la crescita civile e morale e per l'arricchimento culturale della comunità, e con il presente strumento definisce un elemento di trasparenza volto a regolare i reciproci rapporti.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la tenuta del registro delle Associazioni quale strumento utile all'Amministrazione per la mappatura di tutte le realtà associative del territorio, poiché ne riconosce il ruolo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati, sia quelle rivolte a tutta la collettività, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché delle disposizioni dello Statuto.

Art. 2 - Associazioni

1. Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente Regolamento, tutte le libere forme associative e di volontariato, espressioni essenzialmente della Comunità locale, costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata, senza finalità di lucro ed impegnate a favore della collettività.

Art. 3 - Requisiti d'iscrizione

1. Requisiti imprescindibili sono l'assenza di fini di lucro, una forma giuridica compatibile con lo scopo solidaristico, la piena conformità dello statuto e/o dell'atto costitutivo (redatto in una delle forme previste all'art.2) alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed un'attività accessibile alla generalità della popolazione.
2. Non possono essere iscritti al Registro:
 - a) i partiti politici;
 - b) le Associazioni sindacali e professionali di categoria;
 - c) le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
 - d) le Associazioni aventi come finalità lo scopo di lucro o la tutela esclusiva degli associati o perseguono gli interessi di parte o corporativi o politici;
 - e) le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

Art. 4 - Composizione del Registro

1. Il Registro conterrà i dati identificativi ed utili di ciascuna associazione, come di seguito:
 - a) tipologia di ETS (APS, ODV...)
 - b) ID (S – sport ; V – volontariato; A – ambiente.)
 - c) ragione sociale;
 - d) sede;
 - e) data e numero iscrizione registro comunale;

- f) iscrizione altri registri;
 - g) data costituzione;
 - h) Codice Fiscale – P.IVA;
 - i) organi direttivi;
 - j) presidente;
 - k) eventuali convenzioni in essere;
 - l) descrizione attività;
 - m) ultimo bilancio presentato;
 - n) elenco dei contributi ricevuti per anno solare;
2. Il Registro è tenuto e aggiornato dall'ufficio comunale competente;

Art. 5 - Modalità di iscrizione

1. Per essere iscritte nel Registro le associazioni devono presentare domanda all'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante (il quale è tenuto ad allegare una fotocopia di un documento di identità a convalida della firma) che si assumerà la responsabilità circa la veridicità delle informazioni fornite.
2. La richiesta dovrà essere presentata tramite compilazione di apposito modulo reperibile all'interno del sito istituzionale dell'ente oppure presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e dovrà essere corredata di:
- a) copia dello statuto;
 - b) copia dell'atto costitutivo;

La domanda dovrà essere consegnata/trasmessa all'ufficio Protocollo.

3. Per le richieste prive di alcuni degli elementi sopra individuati verrà richiesta integrazione documentale.
4. L'avvenuta iscrizione al registro verrà comunicata dall'ente all'associazione richiedente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 30 giorni.

Art. 6 - Aggiornamento e revisione

1. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nella composizione degli organi direttivi, presentando la documentazione necessaria entro 30 giorni dall'effettuazione delle variazioni.
2. Particolare attenzione dovrà essere riposta alla verifica del costante aggiornamento dei dati riguardanti i rappresentanti dell'associazione ed ai relativi contatti.

Art. 7 - Cancellazione

1. Sono cause di cancellazione:
- a) la richiesta dell'associazione iscritta;
 - b) il riscontro della perdita di uno o più dei requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;

- c) la mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo o dello statuto a seguito di esito negativo del sollecito a provvedere dell'ente;

Art. 8 - Diritti delle associazioni

1. Le associazioni iscritte al Registro comunale hanno diritto a:
 - a) accedere a rapporti convenzionali con il Comune;
 - b) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune come disciplinato dall'apposito regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ad enti e associazioni;
 - c) accedere a contributi erogati dal Comune come disciplinato dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ad enti e associazioni;
 - d) essere consultate sulle materie di competenza attraverso convocazione di assemblee, consulte, invio di questionari o altri mezzi idonei alla consultazione;
 - e) accedere ai servizi di consulenza e formazione gratuiti messi a disposizione dall'amministrazione comunale;

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Dell'entrata in vigore del regolamento viene data notizia a tutte le associazioni presenti sul territorio comunale;
2. Le convenzioni e i contratti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.